

VII - PARTECIPAZIONE AGLI UTILI PER LE POLIZZE SOSTITUTIVE DELLO  
ACCANTONAMENTO AL FONDO PER LE INDENNITA' DI ANZIANITA' -

Il Direttore Generale porta a conoscenza, per la relativa approvazione, che per i contratti di assicurazione collettiva che verranno richiesti in sostituzione dell'iscrizione al Fondo di accantonamento per le indennità di anzianità il beneficio della partecipazione agli utili dovrà essere di norma consentito in aumento del capitale assicurato e solo in via subordinata verrà concesso sotto forma di diminuzione del premio annuo. In quest'ultimo caso però il contraente dovrà accettare il differimento, all'atto del pagamento della ottava annualità di premio, della corresponsione \* degli utili relativi alle precedenti sette annualità di premio.

Tale norma è resa indispensabile per poter corrispondere anche in caso di riscatto entro i primi sette anni una somma pari all'indennità dovuta al dipendente assicurato, nella misura annua come dichiarata in polizza, giusto le disposizioni dell'art. 1 del R.D.L. n.5 dell'8 gennaio 1942-XX.-

Peraltro in caso di sinistro o di scadenza prima di detta epoca, la somma liquidabile sarà maggiorata dell'importo degli utili costituitosi a quel momento.

Il Comitato delibera di trasmettere al Consiglio la suddetta proposta, con l'avviso che la partecipazione agli utili venga consentita unicamente in aumento del capitale assicurato.

=====

VIII- BILANCIO 1941 DELLA GESTIONE POLIZZE FIDEIUSSORIE -

Il Direttore Generale riferisce che il bilancio dell'esercizio 1941 rispecchia, nei suoi risultati, il raggiunto assestamento della Gestione e il suo graduale costante consolidamento.

Estinte con gli utili conseguiti nell'anno le passività residue dalle notevoli perdite provenienti particolarmente dal primo quinquennio di gestione, la fase sperimentale può considerarsi chiu-